

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DI ALLOGGI
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISTOIA
Approvato con Deliberazione CC n° 120 del 19/7/2011**

**ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, destinati ad uso temporaneo per fronteggiare situazioni di grave disagio di nuclei familiari in condizione socio-economiche disagiate e, comunque per dare risposta a situazioni abitative che, pur presentando problematiche di gravità, non sono inquadrabili nei bandi E.R.P. (Edilizia Pubblica Residenziale).

**ARTICOLO 2
DESTINATARI E REQUISITI**

1. Sono da considerarsi destinatari degli interventi di emergenza abitativa i singoli cittadini o i nuclei familiari che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di accesso previsti al successivo punto A) e si trovino in situazione di disagio abitativo come definito al punto B) del presente articolo.

A) Requisiti di accesso

1. residenza da almeno 36 mesi continuativi nel comune di Pistoia per tutti i cittadini. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno biennale o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi dell'art. 40 D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;
2. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite minimo per l'accesso agli alloggi di E.R.P. previsto dalla Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" ;
3. assenza assieme al proprio nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso, ed abitazione su beni immobili, di qualsiasi natura ubicati in qualsiasi località e di qualsiasi valore ai sensi della L.96/96;
4. assenza assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare, insussistenza di patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni, ecc);
5. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sfratto da alloggio di E.R.P. (ivi inclusi gli alloggi in uso temporaneo di proprietà del Comune di Pistoia);
6. non aver occupato abusivamente o senza titolo un alloggio di E.R.P.

Coloro che hanno subito uno sfratto da alloggio E.R.P. sono esclusi per 5 anni – a decorrere dalla data dello sfratto - dalla possibilità di presentare domanda per l'assegnazione in uso temporaneo di alloggi, salvo che lo sfratto sia stato determinato da situazioni di morosità che gli stessi abbiano provveduto a sanare. Coloro che hanno occupato abusivamente un alloggio ERP sono esclusi definitivamente dalla possibilità di presentare domanda per l'assegnazione di alloggi in uso temporaneo.

B) Disagio abitativo

I cittadini in possesso dei requisiti di cui alla lettera A punti da 1) a 6) si definiscono in situazione di disagio abitativo qualora siano:

- a. privi di alloggio;

- b. sottoposti a sfratto esecutivo ordinato dalla Autorità giudiziaria;
- c. sottoposti a rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione coniugale omologato dal tribunale competente o sentenza passata in giudicato;
- d. intestatari di contratto di locazione il cui canone sia pari o superiore al 60% del reddito familiare e il cui reddito familiare non sia comunque superiore al limite minimo previsto al precedente punto 2 della lettera A).

2. Ai fini del presente Regolamento si considera nucleo familiare quello di cui all'art 5 c. 3 della L. R. 96/96 ovvero la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dai legittimati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di presentazione della domanda.

Hanno diritto di accedere anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da non meno di due anni alla data di presentazione della domanda e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

3. A pena di esclusione i requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio ed in costanza di rapporto di locazione fatte salve le eventuali deroghe di cui al successivo art. 3 lettera h).

ARTICOLO 3

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN USO TEMPORANEO

1. L' assegnazione degli alloggi in uso temporaneo avviene secondo le seguenti modalità e condizioni:
 - a) L'assegnazione è disposta dal Dirigente del Servizio Sociale ai sensi della Delibera G.M. n. 600 del 21.12.1999.
 - b) I beneficiari sottoscrivono con il Comune di Pistoia apposito atto che definisce gli obblighi delle parti, le modalità, le condizioni della assegnazione e l'eventuale decadenza dal beneficio.
 - c) I beneficiari devono provvedere al pagamento del deposito cauzionale pari a tre mensilità, oltre all'imposta di registrazione prevista dalle normative vigenti. Il deposito cauzionale verrà restituito al termine dell'assegnazione e dopo la regolare riconsegna dell'alloggio, fatto salvo per condizioni di morosità nel pagamento del canone mensile e/o delle spese condominiali;
 - d) Eventuali danneggiamenti all'alloggio, provocati dai beneficiari, saranno detratti dal deposito cauzionale al momento in cui terminerà il periodo di assegnazione dell'alloggio in uso temporaneo;
 - e) Il deposito cauzionale, se erogato dal Servizio Sociale attraverso qualsiasi causale, non può essere restituito;
 - f) La rinuncia od il rifiuto dell' assegnazione dell'alloggio in uso temporaneo comporta l'esclusione del beneficiario dalla graduatoria per un periodo di 2 anni entro il quale non potrà presentare domanda;
 - g) I beneficiari hanno l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca dell'assegnazione;
 - h) I beneficiari sono tenuti a chiedere preventiva autorizzazione scritta al soggetto gestore del Patrimonio Pubblico nonché alla Commissione di cui all'art. 7 in caso di ospitalità nei confronti di altre persone, non inserite nel nucleo familiare risultante al momento dell'assegnazione;
 - i) I beneficiari devono occupare l'alloggio entro quindici giorni dalla notifica dell'assegnazione, pena la revoca dell'assegnazione stessa, salvo motivi sopraggiunti indipendenti dalla loro volontà che saranno valutati dalla Commissione di cui all'art. 7;
 - j) I beneficiari e/o loro componenti familiari, privi di occupazione lavorativa devono dare disponibilità al Servizio Sociale per l'inserimento in percorsi di inclusione sociale o, laddove

ne sia riconosciuta la necessità, in percorsi di recupero terapeutico. Il rifiuto di tali disponibilità, comporta la revoca dell'assegnazione;

- k) Il beneficio dell'assegnazione di un alloggio in uso temporaneo è equiparabile all'erogazione di un contributo economico alla famiglia. Il valore economico dell'assegnazione è quantificato secondo i parametri delle "valutazioni immobiliari" dell'Agenzia del Territorio;
- l) Ogni variazione del nucleo familiare e delle condizioni economico-sociali del nucleo stesso intervenute successivamente alla consegna dell'alloggio, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Casa del Comune di Pistoia pena la decadenza dalla assegnazione di alloggio in uso temporaneo. A tal fine sono effettuati dagli uffici competenti controlli a campione e controlli mirati volti a rilevare le irregolarità.

ARTICOLO 4 DURATA ASSEGNAZIONE

1. Gli alloggi vengono assegnati per il tempo necessario a fronteggiare la condizione di bisogno abitativo e comunque per un periodo non superiore a due anni.

2. In circostanze di particolare necessità, legata al compimento del percorso progettuale individualizzato, la Commissione di cui all'art. 7, in seguito a richiesta dell'Assistente Sociale di riferimento, può autorizzare una proroga di un anno della durata dell'assegnazione. La proroga di un anno può essere eccezionalmente applicata per una sola volta e solo qualora sia dimostrata l'adesione con esiti positivi ad un percorso di inclusione sociale.

3. Alla scadenza dell'assegnazione e dell'eventuale proroga di un anno il Servizio Casa predispose, con apposita ordinanza, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo da parte dell'assegnatario inottemperante agli obblighi previsti, rilascio che verrà attuato dall'Autorità competente.

ARTICOLO 5 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I cittadini in condizioni di disagio abitativo e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi in uso temporaneo in qualsiasi momento dell'anno.

2. La domanda, redatta su apposito modello fornito dalla Amministrazione Comunale, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Pistoia e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia - Piazza Duomo, 1.

A corredo della domanda devono essere allegati, pena l'esclusione dalla graduatoria, i seguenti documenti:

- fotocopia della carta di identità, e permesso di soggiorno in corso di validità se cittadini extracomunitari;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- documentazione relativa alle condizioni oggettive di cui all'art. 8;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Il Servizio Casa procede all'istruttoria della domanda presentata, verificandone la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato e delle relazioni di monitoraggio dei percorsi di inclusione sociale redatte dagli operatori del servizio sociale territoriale di competenza e aggiorna semestralmente la graduatoria con apposita determinazione in relazione ai punteggi di cui all'art. 8.

ARTICOLO 7 COMMISSIONE

1. La Commissione per l'assegnazione degli alloggi in uso temporaneo è così formata:
 - Dirigente del Servizio Sociale o suo delegato;
 - Rappresentante del Servizio Sociale Professionale territoriale o suo delegato;
 - Due rappresentanti del soggetto gestore del Patrimonio Pubblico;
 - Un rappresentante del Servizio Casa.
 - La Commissione decide all'unanimità;
2. Le sedute della Commissione sono valide se risultano presenti almeno:
 - un rappresentante del Servizio Casa;
 - un rappresentante del Servizio Sociale professionale territoriale;
 - un rappresentante del soggetto gestore del Patrimonio Pubblico.
3. La Commissione nomina un segretario verbalizzante incaricato della redazione dei verbali e della tenuta dell'apposito registro.

ARTICOLO 8 PUNTEGGI E CRITERI DI PRIORITA'

1. La Commissione di cui all'articolo 7 provvede:
 - a) alla valutazione delle domande dichiarate ammissibili a seguito della istruttoria di cui all'art. 6 attribuendo i punteggi sulla base dei criteri individuati nelle tabelle seguenti;
 - b) alla formulazione di tre graduatorie sulla base delle tipologie di utenza di cui al comma successivo, che vengono approvate con determinazione dirigenziale;
 - c) alla definizione delle fasce di punteggio da attribuire rispettivamente ai criteri 2, 3, 9 della tabella relativa ai nuclei familiari, ai criteri 2, 3, 11 della tabella relativa ai nuclei monoparentali in situazioni di fragilità sociale, ai criteri 2, 3, 5 della tabella relativa agli anziani ultrasessantacinquenni.
2. I punteggi sono attribuiti valutando le seguenti tipologie di utenza, inserite nelle tre graduatorie
 - nuclei familiari;
 - nuclei monoparentali in situazioni di fragilità sociale, identificata in funzione dei seguenti parametri: mancanza di alloggio, precarie condizioni di salute, assenza di occupazione e di rete familiare;
 - anziani ultra sessantacinquenni, intendendosi come tali i nuclei familiari composti da 2 persone ultrasessantacinquenni o anziani soli.

Nuclei familiari

CRITERI	PUNTEGGI	PUNTEGGI AGGIUNTIVI
<p>1</p> <p>Sfratto esecutivo ordinato dall'Autorità Giudiziaria per finita locazione. Si considera condizione di sfratto esecutivo l'iter giudiziario dalla data di convalida e fino a 6 mesi successivi alla data di esecuzione. La situazione di morosità viene valutata con riferimento ai parametri individuati dalla Deliberazione di Consiglio Regione Toscana n. 22/2011.</p>	<p>Punti 3</p>	
<p>2</p> <p>Sfratto esecutivo ordinato dall'Autorità Giudiziaria per morosità. Si considera condizione di sfratto esecutivo l'iter giudiziario dalla data di convalida fino a 6 mesi successivi alla data di esecuzione. La situazione di morosità viene valutata con riferimento ai parametri individuati dalla Deliberazione di Consiglio Regione Toscana n. 22/2011.</p> <p>Il punteggio non è attribuibile per attestazioni ISEE con reddito zero se non corredate da documentazione di beneficio di indennità, pensioni etc. anche esenti da imposta sul reddito (es. invalidità civile, pensione sociale etc.) o corredate da dichiarazione di lavoro saltuario</p>	<p>Fino a 4 punti (da modulare sulla base del rapporto tra affitto e reddito)</p>	
<p>3</p> <p>Reddito complessivo del nucleo familiare Il punteggio non è attribuibile per attestazioni ISEE con reddito zero se non corredate da documentazione di beneficio di indennità, pensioni etc. anche esenti da imposta sul reddito (es. invalidità civile, pensione sociale etc.) o corredate da dichiarazione di lavoro saltuario</p>	<p>Fino a 3 punti</p>	
<p>4</p> <p>Nucleo familiare con almeno 1 minore da 0 a 17 anni, a carico Non sono considerati a carico i figli minori per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto l'inserimento in strutture di accoglienza</p>	<p>Fino a 5 punti Punti 3 per il primo figlio Punti 0,5 per ogni figlio minore successivo al primo</p>	
<p>5</p> <p>Nucleo familiare con minori disabili a carico</p>		<p>La presenza di figli minori disabili determina l'attribuzione di un punto aggiuntivo per ogni figlio minore disabile presente nel nucleo</p>
<p>6</p> <p>Presenza nel nucleo familiare di soggetti a carico di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da</p>	<p>Punti 1: in caso di diminuzione permanente della</p>	

	menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti:	capacità lavorativa superiore a 2/3; Punti 2 : in caso di diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%; nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2 in base a quanto previsto dalla Tabella B della Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".	
7	Nucleo monogenitoriale* con figlio minore a carico. *Condizione valida solo in caso di sentenza di separazione del Tribunale.	Punti 2 se disposto dal Tribunale un contributo di mantenimento inferiore a 250 euro mensili o se riconosciuto da un solo genitore	
		Punti 1 se disposto dal Tribunale un contributo di mantenimento superiore a 250 euro mensili	
8	Nucleo familiare con persona ultra 75enne priva di redditi esenti da tassazione, a carico del nucleo familiare . Ai sensi dell'art 12 del del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) si considerano altri familiari a carico i soggetti , con redditi propri non superiori ad euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, indicati nell'articolo 433 del Codice civile, che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.	Punti 1	
9	Nuclei familiari, che, alla data della presentazione della domanda, risultino essere in carico al Servizio Sociale Territoriale da oltre 6 mesi con progetti finalizzati all'individuazione di un alloggio	Da 3 a 5 punti	

10	Permanenza in graduatoria da oltre un anno	Punti 1	
----	--	---------	--

3. A parità di punteggio precedono nell'ordine:

- 1° nuclei con minori, secondo il criterio di minore anzianità;
- 2° nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap
- 3° nuclei con presenza di soggetti anziani ultrasettantacinquenni

4. Ai fini del punteggio, i figli minori non possono essere considerati a carico del nucleo familiare se inseriti dal Servizio Sociale in strutture di accoglienza. Allo scopo, l'assistente sociale di riferimento presenta alla Commissione di cui all'art.7, una relazione per comunicare l'allontanamento e/o l'inserimento del/i figlio/i minore/i in apposita struttura.

Nuclei monoparentali in situazioni di fragilità sociale

CRITERI		PUNTEGGI	PUNTEGGI AGGIUNTIVI
1	Sfratto esecutivo ordinato dall'Autorità Giudiziaria per finita locazione. Si considera condizione di sfratto esecutivo l'iter giudiziario dalla data di convalida fino a 6 mesi successivi alla data di esecuzione	Punti 3	
2	Sfratto esecutivo ordinato dall'Autorità Giudiziaria per morosità. Si considera condizione di sfratto esecutivo l'iter giudiziario dalla data di convalida fino a 6 mesi successivi alla data di esecuzione. La situazione di morosità viene valutata con riferimento ai parametri individuati dalla Deliberazione di Consiglio Regione Toscana n. 22/2011 Il punteggio non è attribuibile per attestazioni ISEE con reddito zero se non corredate da documentazione di beneficio di indennità, pensioni etc. anche esenti da imposta sul reddito (es. invalidità civile, pensione sociale etc.) o corredate da dichiarazione di lavoro saltuario	Fino a 4 punti (da modulare sulla base del rapporto fra reddito e affitto con apposito disciplinare)	
3	Reddito complessivo del nucleo Il punteggio non è attribuibile per attestazioni ISEE con reddito zero se non corredate da documentazione di beneficio di indennità, pensioni etc. anche esenti da imposta sul reddito (es. invalidità civile, pensione sociale etc.) o corredate da dichiarazione di lavoro saltuario	Fino a 3 punti	
4	Cittadino disabile (in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art 3. c. 3 della Legge 05.02.1992 n. 104)	Punti 4: qualora non siano titolari di pensione di invalidità e/o di indennità di accompagnamento Punti 2: qualora siano titolari di pensione di invalidità e/o di indennità di accompagnamento	
5	Nucleo monogenitoriale* con figlio minore non a carico. *Condizione valida solo in caso di sentenza di separazione del Tribunale	Punti 2 se disposto dal Tribunale un contributo di mantenimento superiore a 250 euro mensili o se riconosciuto da un solo genitore	
		Punti 1 se disposto dal Tribunale un contributo di mantenimento inferiore a 250 euro mensili	
6	Nucleo monogenitoriale* con figlio minore non a carico (con sentenza di affido congiunta)	Punti 1	

	*Condizione valida solo in caso di sentenza di separazione del Tribunale		
7	Assenza di rete familiare in provincia di Pistoia. L'assenza di rete familiare dovrà essere documentata. Per rete familiare si intendono i rapporti di parentela e di affinità fino al 3°grado.	Punti 2	
8	Assenza di rete familiare nel Comune di Pistoia. Per rete familiare si intendono i rapporti di parentela e di affinità fino al 3°grado.	Punti 1	
9	Precarie condizioni di salute (il punteggio verrà assegnato in presenza di certificazione di invalidità civile)	Punti 0,5	
10	Alloggio improprio (ai sensi della Legge Regione Toscana n. 96/1996 si definisce improprio, l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione). Tale criterio dovrà essere certificato dall'Autorità competente	Punti 5	
11	Cittadini, che alla data della presentazione della domanda, risultino essere in carico al Servizio Sociale Territoriale da oltre 6 mesi con progetti finalizzati all'individuazione di un alloggio.	Da 3 a 5 punti	
12	Permanenza in graduatoria da oltre un anno	Punti 1	

A parità di punteggio precedono nell'ordine:

- 1° nuclei con minori, secondo il criterio di minore anzianità;
- 2° nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap

Anziani ultra sessantacinquenni

CRITERI		PUNTEGGI	PUNTEGGI AGGIUNTIVI
1	Sfratto esecutivo ordinato dall'Autorità Giudiziaria per finita locazione. Si considera condizione di sfratto esecutivo l'iter giudiziario dalla data di convalida fino a 6 mesi successivi alla data di esecuzione	Punti 3	
2	Sfratto esecutivo ordinato dall'Autorità Giudiziaria per morosità. Si considera condizione di sfratto esecutivo l'iter giudiziario dalla data di convalida fino a 6 mesi successivi alla data di esecuzione. La situazione di morosità viene valutata con riferimento ai parametri individuati dalla Deliberazione di Consiglio Regione Toscana n. 22/2011 Il punteggio non è attribuibile per attestazioni ISEE con reddito zero se non corredate da documentazione di beneficio di indennità, pensioni etc. anche esenti da imposta sul reddito (es. invalidità civile, pensione sociale etc.) o corredate da dichiarazione di lavoro saltuario	Fino a 4 punti (da modulare sulla base del rapporto fra reddito e affitto con apposito disciplinare)	
3	Reddito complessivo del nucleo familiare Il punteggio non è attribuibile per attestazioni ISEE con reddito zero se non corredate da documentazione di beneficio di indennità, pensioni etc. anche esenti da imposta sul reddito (es. invalidità civile, pensione sociale etc.) o corredate da dichiarazione di lavoro saltuario	Fino a 3 punti (da definire con apposito disciplinare ISEE)	
4	Nucleo familiare con persone disabili (in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 c. 3 della Legge 05.02.1992 n. 104) prive di pensione e/o indennità anche se esenti da imposta sul reddito, a carico del nucleo familiare	Punti 3 se tutti e due i componenti del nucleo familiare sono disabili Punti 2 se , nel nucleo familiare, un solo anziano è disabile	
5	Nuclei familiari che, alla data della presentazione della domanda, risultino essere in carico al Servizio Sociale Territoriale da oltre 6 mesi con progetti finalizzati all'individuazione di un alloggio.	Da 3 a 5 punti	
6	Permanenza in graduatoria da oltre un anno	Punti 1	

A parità di punteggio precedono nell'ordine:

1° nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap.

ARTICOLO 9 GESTIONE DELLA GRADUATORIA

1. Sulla base delle domande e delle integrazioni presentate le graduatorie vengono aggiornate semestralmente secondo i seguenti periodi:

- Graduatoria di luglio: pubblicata il 15 luglio per domande e integrazioni presentate dal 1° gennaio al 30 giugno;
- Graduatoria di gennaio: pubblicata il 15 gennaio per domande e integrazioni presentate dal 1° luglio al 31 dicembre.

2. Le graduatorie con indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente vengono pubblicate nelle opportune forme per 30 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune di Pistoia. Dei risultati delle graduatorie, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa e sulla privacy verrà data ampia diffusione attraverso il sito internet del Comune di Pistoia ed i giornali locali.

3. Dopo un anno di permanenza nella graduatoria senza conseguimento del beneficio della assegnazione di alloggio in uso temporaneo, i richiedenti devono rinnovare la domanda aggiornando gli elementi utili alla valutazione.

ARTICOLO 10 INFORMAZIONI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI

1. In coincidenza con l'aggiornamento semestrale, il Dirigente del Servizio Sociale o suo delegato, convoca un apposito incontro con le Organizzazioni dei Sindacati inquilini più rappresentativi sul territorio, nell'ottica di favorire, sulla base del principio della trasparenza, la massima diffusione del rispetto dei criteri e delle procedure seguite per la formazione della Graduatoria di cui all'art. 9, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n°.196/2003 e successive modifiche.

ARTICOLO 11 SCELTA DEGLI ALLOGGI

1. La scelta dell'alloggio da concedere in uso è compiuta dal Servizio Casa secondo l'ordine di precedenza, tenendo conto delle caratteristiche degli alloggi disponibili e della tipologia del nucleo familiare.

2. In caso di rinuncia all'alloggio in uso temporaneo il beneficiario verrà escluso dalla graduatoria e, ai sensi dell'art. 3 lettera f) del presente regolamento, non potrà presentare domanda di partecipazione per un periodo di 2 anni;

3. Gli alloggi vengono consegnati allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano con stipula di apposito verbale redatto dall'Ente Gestore del Patrimonio Pubblico, controfirmato dalle parti.

ARTICOLO 12 CAMBI DI ALLOGGIO

1. La Commissione, può disporre cambi di alloggio esclusivamente in presenza di gravi e documentate esigenze personali. Delle decisioni inerenti i cambi alloggio il segretario verbalizzante redige apposito verbale.

ARTICOLO 13

1. Il canone richiesto agli assegnatari è calcolato secondo le modalità previste dalla L.R.T. 20.12.1996 n.96.

ARTICOLO 14 MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO

1. Sono a carico dell'assegnatario i lavori di manutenzione ordinaria. Qualora siano effettuate opere non autorizzate, questo costituirà elemento di decadenza dal beneficio dell'alloggio e saranno imputate al soggetto stesso le spese per il ripristino della situazione de quo.

2. Sono altresì a carico dell'assegnatario le spese inerenti le utenze domestiche (telefono, energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua, etc.) nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ove previste, le spese condominiali.

ARTICOLO 15 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO IN USO TEMPORANEO

1. L'assegnazione di alloggio in uso temporaneo viene revocata, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, ogni qualvolta il beneficiario:

- a. non sia più in possesso dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- b. abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- c. non abbia preso possesso, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla consegna della chiavi dell'alloggio concesso;
- d. abbia ceduto del tutto o in parte l'alloggio concesso;
- e. non abiti stabilmente l'alloggio, o ne muti la destinazione d'uso durante la concessione;
- f. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- g. sia moroso da almeno tre mesi nel pagamento del canone di affitto e/o del canone condominiale;
- h. ospiti, anche temporaneamente terze persone senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, salvo casi di comprovata necessità. In tal caso oltre all'autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, al fine di evidenziare la situazione di comprovata necessità, l'assegnatario dovrà produrre una dichiarazione degli assistenti sociali del Comune;
- i. ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- j. non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Pistoia;
- k. sia venuta meno la disponibilità per la collaborazione con il Servizio Sociale per la ricerca di una occupazione o disponibilità a carattere di volontariato come disposto al punto "l" dell'art. 3 del presente Regolamento;
- l. abbia realizzato nell'alloggio opere non attinenti alla manutenzione ordinaria.

2. La revoca dell'assegnazione avviene attraverso provvedimento Dirigenziale con le modalità previste dalle normative vigenti previo parere da parte della Commissione competente di cui all'art. 7.

ARTICOLO 16 CONTROLLI , SANZIONI E VERIFICHE

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade per effetto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 dall'assegnazione dell'alloggio.
3. Per l'effettuazione dei relativi controlli il Comune si avvale anche del Corpo di Guardia di Finanza, del Consiglio Tributario e dell'INPS sulla base degli accordi precedentemente stipulati.

ARTICOLO 17 COMPETENZE DEGLI OPERATORI SOCIALI DEL TERRITORIO

Ai fini del corretto funzionamento della graduatoria di cui all'art. 9 del presente Regolamento:

- a) il Servizio Casa invia, ad ogni scadenza semestrale, gli aggiornamenti ai Servizi territoriali per l'attribuzione dei punteggi di competenza. Ogni Presidio dovrà trasmettere le valutazioni all'Ufficio entro e non oltre il giorno 10 antecedente la pubblicazione della graduatoria;
- b) l'Assistente sociale che abbia attribuito il punteggio di competenza per il richiedente beneficiario, dovrà essere presente al momento della notifica dell'assegnazione dell'alloggio in uso temporaneo;
- c) l'Assistente sociale di riferimento del nucleo familiare che abbia ottenuto l'alloggio in uso temporaneo è tenuto a comunicare al Servizio Casa l'erogazione di contributi contestualmente al punto "e" dell'art. 3 del presente Regolamento;
- d) l'Assistente sociale di riferimento del nucleo familiare che abbia ottenuto un alloggio in uso temporaneo può chiedere, entro e non oltre due mesi antecedenti alla scadenza dell'atto di assegnazione, una proroga ai sensi dell'art 4 del presente Regolamento;
- e) l'Assistente sociale a cui spetta l'attribuzione dei punteggi di cui all'art 8. "Nuclei familiari già in carico al servizio Assistenza Sociale Territoriale da oltre 6 mesi con progetti finalizzati all'individuazione di un alloggio" o che, per trasferimento di competenza, abbia acquisito la presa in carico del nucleo familiare assegnatario, dovrà redigere una relazione semestrale da trasmettere alla Commissione di cui all'art. 7 relativa all'andamento del progetto, da cui si possa evincere anche quanto previsto al punto "l" dell'art. 3 del presente Regolamento. Le valutazioni in itinere del progetto saranno indispensabili ai fini dell'eventuale richiesta di proroga di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- f) l'Assistente sociale di riferimento degli assegnatari è tenuta a trasmettere alla Commissione di cui all'art. 7 eventuali interventi relativi agli "inserimenti in strutture";
- g) l'Assistente sociale di riferimento del nucleo familiare che abbia ottenuto il beneficio dell'assegnazione di un alloggio in uso temporaneo è tenuta a segnalare eventuali condizioni definite nell'art. 15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 18 NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento ha efficacia a partire dal 1 settembre 2011 e verrà applicato alle domande presentate per l'assegnazione di alloggi in uso temporaneo successivamente a tale data.

In via transitoria, la graduatoria di gennaio, che verrà pubblicata il 15 gennaio 2012, farà riferimento a domande e integrazioni presentate dal 1 settembre al 31 dicembre 2011, anziché dal 1 luglio al 31 dicembre, come previsto dall'art.9, c.1 del presente Regolamento.

Le concessioni di alloggi di emergenza abitativa in atto alla data del 01/09/2011 e le eventuali proroghe continueranno ad essere disciplinate sulla base del precedente Regolamento fino alla data del 15/01/2013 vale a dire per un periodo di 12 mesi a far data dalla pubblicazione della 1ª graduatoria redatta sulla base del presente Regolamento.